



FONDAZIONE
EDMUND MACH
dal 1874



Racc. n. _____

CONVENZIONE PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI MENSA INTERNA DELLA FONDAZIONE EDMUND MACH A SAN MICHELE ALL'ADIGE

Tra

FONDAZIONE EDMUND MACH (da qui innanzi FEM) codice fiscale e partita IVA 02038410227, iscritta al n. 231 del registro provinciale delle persone giuridiche private, rappresentata dal dott. Fabio Calliari, nato a _____ il _____, codice fiscale _____, Dirigente della Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari Generali della FEM, domiciliato in San Michele all'Adige, presso la sede della FEM in Via E. Mach, n. 1, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della FEM al presente atto giusta procura conferita dal Presidente di FEM con atto pubblico di data 3 maggio 2022,

e

OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO (da qui innanzi CONVENZIONATO) con sede legale in Via della Malpensada, n. 82/A, 38123 – Trento (TN). codice fiscale 80003390228 e partita IVA 00453340226, rappresentato dal dott. Gianni Voltolini, nato a _____ il _____, codice fiscale _____, domiciliato per il presente atto presso la sede del CONVENZIONATO.

Premesso che:

- la FEM, presso la sede di San Michele all'Adige, ha a disposizione una mensa "aziendale" interna a servizio principalmente di due tipologie di utenti:
 - 1) studenti e al personale afferente al Centro Istruzione e Formazione (CIF);
 - 2) restante personale della FEM (compreso quello messo a disposizione da parte della Provincia autonoma di Trento).
- in via residuale ed eccezionale, nei casi in cui vi è anche un interesse della FEM, viene concesso l'accesso al servizio di mensa da parte di soggetti terzi. Ciò compatibilmente all'effettiva capacità della mensa di poter far fronte all'accesso di ulteriori utenti
- sinteticamente la mensa è strutturata con tre sale destinate all'utenza (di cui la più grande dedicata principalmente agli studenti e al personale afferente al CIF, una sala dedicata principalmente ai dipendenti ed una destinata a "mensa veloce"), locali destinati alla preparazione e conservazione dei cibi, magazzini, spogliatoi, locali tecnici e servizi igienici. L'immobile è di proprietà della Provincia autonoma di Trento che lo ha concesso in comodato alla FEM. Le attrezzature e gli arredi sono invece di proprietà della FEM;
- il servizio di ristorazione presso la mensa interna è esternalizzato, in appalto e tramite procedura aperta, ad un operatore economico che oltre alla preparazione dei pasti cura la pulizia e la manutenzione dei locali, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi. Tale operatore economico, alla data di sottoscrizione della presente convenzione, è RISTO 3 - RISTORAZIONE DEL TRENTO - SOCIETÀ COOPERATIVA con sede legale in Via Alto Adige, n. 29, 38121 – TRENTO (TN), codice fiscale e partita IVA 0044407221. Il contratto d'appalto ha durata di 4 (quattro) anni con decorrenza dal 01/12/2022 (termine finale il 30/11/2026) prorogabile, a discrezione della FEM, per massimo ulteriori due anni;
- il contratto d'appalto stipulato dalla FEM con l'appaltatore prevede espressamente che il servizio sia rivolto agli studenti, al personale della FEM (compreso quello messo a disposizione da parte della Provincia autonoma di Trento) ed a eventuali altri utenti espressamente autorizzati dalla FEM;
- il costo del servizio di ristorazione si compone principalmente di due voci:
 - 1) costo pasto riconosciuto all'appaltatore;
 - 2) costi indiretti sostenuti dalla FEM per l'erogazione del servizio e non compresi nel costo pasto (costi generali legati all'utilizzo e implementazione del sistema informatico di registrazione e prenotazione dei posti/pasti, riscaldamento dei locali, oneri gestionali/amministrativi/manutenzioni non compresi nei corrispettivi riconosciuti all'appaltatore).
- tale costo è soggetto ad un periodico mutamento, da una parte dovuto all'operatività della clausola di revisione periodica dei corrispettivi contrattuali riconosciuti all'appaltatore, dall'altra per il cambiamento dei costi

I-38098 S. Michele all'Adige (TN) - Via E. Mach, n. 1
Tel. (+39) 0461 615111 - Fax (+39) 0461 615329 - www.fmach.it
Codice Fiscale e P. IVA 02038410227



FONDAZIONE
EDMUND MACH
dal 1874



- effettivamente sostenuti dalla FEM e non comprese nei corrispettivi contrattuali riconosciuti all'appaltatore;
- il regime tariffario e il suo aggiornamento, per i vari utenti che accedono alla mensa interna, è stabilito con Disposizione del Presidente della FEM che trova applicazione anche per i soggetti terzi a cui è concesso l'accesso alla mensa;
 - la FEM e il l'Università degli Studi di Trento (UNITN), nell'ambito dei compiti e delle funzioni attribuite dai rispettivi statuti e regolamenti, hanno stipulato in data 22 dicembre 2015 una convenzione quadro finalizzata alla istituzione di un Centro di cui all'art. 26, comma 1, lett. c) dello Statuto di Ateneo, nel quale sviluppare attività di interesse comune nell'ambito della ricerca e della didattica descritte nella Convenzione quadro medesima. Con altri atti negoziali sono stati definiti ulteriori aspetti per il funzionamento del Centro;
 - il Centro è stato denominato di comune accordo tra le Parti: in italiano, "Centro Agricoltura Alimenti Ambiente" – acronimo "C3A"; in inglese, "Center Agriculture Food Environment" – acronimo "CAFE";
 - una delle principali attività del C3A è l'avvio del Corso di laurea in Viticoltura ed Enologia che ha ottenuto l'approvazione da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di data 15/6/2017 e le cui lezioni sono tenute presso la sede della FEM, in San Michele a/Adige (TN);
 - il CONVENZIONATO è un ente pubblico strumentale della Provincia autonoma di Trento (PAT), istituito con legge provinciale 9/1991, deputato ad erogare tutti i servizi rivolti a favorire il diritto allo studio degli studenti universitari immatricolati ad UNITN. Tra detti servizi rientra anche quello di ristorazione, gestiti in appalto presso le sedi universitarie di Trento e Rovereto;
 - in data 07/11/2025 il CONVENZIONATO ha sottoscritto con UNITN la Convenzione, per la gestione di attività e servizi di comune interesse – A.A. 2025/2026, tra i quali all'art. 7 il servizio di ristorazione;
 - le Parti, qualificate quali amministrazioni aggiudicatrici, si accordano, secondo quanto previsto dall'art. 16bis, comma 2bis della legge provinciale 23/1992, dall'art. 15 della legge 241/1990 e dell'art. 7, comma 4 del d. lgs. 36/2023, per il perseguimento del fine pubblico comune di garantire il servizio di ristorazione, a pranzo, degli studenti universitari, dottorandi e assegnisti iscritti al Corso di laurea in Viticoltura ed Enologia ed Agrifood convengono che logisticamente, economicamente ed amministrativamente, l'unica sede adatta a garantire detto servizio collettivo sia la mensa interna della FEM;
 - in seguito alla richiesta del CONVENZIONATO, la FEM si è resa disponibile a consentire l'accesso alla propria mensa degli studenti universitari, dottorandi e assegnisti, iscritti al Corso di laurea in Viticoltura ed Enologia ed Agrifood per facilitare l'attività del C3A per l'anno accademico 2025/2026 (con opzione di proroga per ulteriori due anni, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla presente convenzione;
 - con determinazione del Dirigente della Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari Generali n. 22/13 di data 23 febbraio 2026 è stata autorizzata la sottoscrizione della presente convenzione;
 - con Determinazioni del Direttore di Opera Universitaria n. 298 di data 30/12/2025 e n. 51 di data 26/02/2026 è stata autorizzata la sottoscrizione della presente convenzione.

Stipulano la seguente:

CONVENZIONE

Art. 1. - Premesse, comunicazioni e referenti della convenzione

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e ne costituiscono il suo presupposto.
2. Le Parti stabiliscono che le comunicazioni reciproche relative all'esecuzione della presente convenzione devono essere effettuate mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) diretta alle persone sotto indicate e presso i relativi domicili digitali:
 - a) se diretta alla FEM: dott. Fabio Calliari, Fondazione Edmund Mach, Via E Mach, n. 1, 38010 - San Michele all'Adige (TN), PEC: uff.servizigenerali@pec.iasma.it.
 - b) se diretta al CONVENZIONATO: dott. Gianni Voltolini, Opera Universitaria di Trento, Via della Malpensada n. 82/A, 38123 - Trento (TN), PEC: operauniversitaria@pec.operauni.tn.it.

I-38098 S. Michele all'Adige (TN) - Via E. Mach, n. 1
Tel. (+39) 0461 615111 - Fax (+39) 0461 615329 - www.fmach.it
Codice Fiscale e P. IVA 02038410227



FONDAZIONE
EDMUND MACH
dal 1874



Art. 2. - Oggetto della convenzione e utenti autorizzati ad accedere alla mensa

- La convenzione ha ad oggetto la concessione, da parte della FEM, della possibilità di accesso degli utenti del CONVENZIONATO alla mensa interna della FEM, sita in Via E. Mach, n. 1, 39098 – San Michele all'Adige (TN), per usufruire dei seguenti servizi resi direttamente dall'appaltatore individuato dalla FEM ed incaricato dell'esecuzione del servizio mensa:
 - servizio pranzo completo;
 - opzione servizio "asporto" solo presso la sala "mensa veloce".
- Sono autorizzati all'accesso esclusivamente le seguenti categorie di utenti del CONVENZIONATO:
 - studenti universitari C3A;
 - dottorandi/assegnisti C3A.
- Il numero massimo di utenti del CONVENZIONATO autorizzati ad avere accesso al servizio di mensa interna della FEM è pari a 280 con un limite giornaliero di accessi pari a 100 utenti.
- L'eventuale estensione, in corso di esecuzione della presente convenzione, del numero massimo di utenti che possono avere accesso al servizio di mensa interna della FEM e che giornalmente possono usufruire dei relativi servizi, deve essere preventivamente richiesto dal CONVENZIONATO ed autorizzato da parte della FEM.
- Il CONVENZIONATO, per il tramite di UNITN, è tenuto a fornire alla FEM l'anagrafica completa dei propri utenti che possono accedere alla mensa interna della FEM ed a segnalare tempestivamente a quest'ultima ogni successiva modifica (sospensione o cancellazione degli utenti).
- In base ad accordi con il CONVENZIONATO, è UNITN impartisce direttamente agli utenti le indicazioni volte a garantire l'osservanza delle prescrizioni di cui alla presente convenzione.
- La FEM si riserva la facoltà di consultare gli utenti del CONVENZIONATO nell'ambito delle attività di verifica della corretta esecuzione del contratto d'appalto relativo alla ristorazione presso la mensa interna.

Art. 3. - Durata della convenzione e opzione di sua proroga

- La convenzione ha una durata di un anno decorrente dal 01/03/2026. Fino a tale data restano in essere le condizioni precedentemente pattuite tra le parti.
- La durata della convenzione, previo accordo scritto tra le parti formalizzato anche tramite scambio di corrispondenza, può essere prorogata per massimo ulteriori 2 (due) anni rispetto alla durata inizialmente prevista stabilita dal comma 1 del presente articolo.
- Scaduto il termine finale, così come eventualmente prorogato, la presente convenzione scade di pieno diritto, senza necessità di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.

Art. 4. - Modalità e limiti di accesso alla mensa

- Gli utenti del CONVENZIONATO possono accedere alla mensa interna della FEM rispettando le seguenti prescrizioni:

Numero utenti autorizzato	280
Numero utenti autorizzati all'accesso giornaliero	100
Locale mensa utilizzabile	Mensa studenti (senza prenotazione) Mensa veloce presso il CIF (con prenotazione pasto entro le 9:30)
Prenotazione	Richiesta accedendo alla seguente pagina <i>internet</i> : https://fmach.multiutilitycard.it/ Attualmente non richiesta ma con facoltà della FEM di imporla in corso di esecuzione ovvero all'apertura della mensa veloce presso il CIF
Fasce orarie di accesso alla mensa e numero massimo di utenti per fascia	12:00-12:30 – SALA STUDENTI - per massimo 50 utenti 13:00-13:30 – SALA STUDENTI - per massimo 30 utenti 12:00-14:00 – MENSA VELOCE CIF (solo con prenotazione) - per massimo 60 utenti

I-38098 S. Michele all'Adige (TN) - Via E. Mach, n. 1
Tel. (+39) 0461 615111 - Fax (+39) 0461 615329 - www.fmach.it
Codice Fiscale e P. IVA 02038410227



FONDAZIONE
EDMUND MACH
dal 1874



	La FEM si riserva la facoltà di rimodulare le fasce e i limiti di accesso in funzione della capacità della mensa di far fronte complessivamente agli utenti.
Durata della permanenza nella mensa per la consumazione del pasto	Massimo 30 minuti
Registrazione del pasto	Tramite tessera elettronica precaricata "a scalare" fornita dalla FEM. In caso di temporaneo malfunzionamento del sistema informatico di contabilizzazione la registrazione avviene manualmente dall'appaltatore su apposito registro.

- L'accesso alla mensa interna della FEM da parte degli utenti del CONVENZIONATO è autorizzato esclusivamente per usufruire dei servizi erogati dall'appaltatore del servizio mensa. È vietato l'accesso per altri scopi o per la consumazione di pasti non erogati dall'appaltatore del servizio mensa.
- È onere dell'utente provvedere, per potere usufruire dei pasti, a mantenere un adeguato credito disponibile sul proprio *account* associato alla tessera in difetto del quale gli è preclusa la possibilità di accesso. Ottenute le credenziali le operazioni di ricarica devono essere effettuate accedendo al portale <https://myportal.multiutilitycard.it>. Salvo temporanei malfunzionamenti del sistema informatico (che costringono una registrazione manuale dei pasti), la FEM non garantisce alcun credito all'utenza. Ove per qualsiasi ragione risultassero degli ammanchi, essi vengono addebitati al CONVENZIONATO, fatto salvo il suo diritto di regresso nei confronti della relativa utenza.
- In caso di smarrimento della tessera elettronica fornita dalla FEM, per la sua sostituzione, viene addebitato all'utente un costo pari ad Euro 10,00 (dieci/00) da versarsi secondo le modalità operative definite dalla FEM.

Art. 5. - Regime tariffario, contabilizzazione e modalità di pagamento dei pasti

- Il regime tariffario di accesso alla mensa e il suo aggiornamento è stabilito con Disposizione del Presidente della FEM e si compone per il CONVENZIONATO di tre voci:
 - costo pasto riconosciuto all'appaltatore (con regimi fiscali diversificati a seconda degli utenti) – **Voce 1**;
 - costi indiretti sostenuti dalla FEM per l'erogazione del servizio e non compresi nel costo pasto (costi generali legati all'utilizzo e implementazione del sistema informatico di registrazione e prenotazione dei posti/pasti, riscaldamento dei locali, oneri gestionali/amministrativi/manutenzioni non compresi nei corrispettivi riconosciuti all'appaltatore) – **Voce 2.1**;
 - ulteriori costi indiretti sostenuti dalla FEM, stimati in via forfettaria, legati anche alla gestione di utenze esterne – **Voce 2.2**.
- Alla data di perfezionamento della presente convenzione le tariffe applicate agli utenti del CONVENZIONATO sono le seguenti, al netto degli oneri fiscali:

Oggetto	Voce 1	Voce 2.1	Voce 2.2	Totale tariffa
Tariffa pasto <i>self</i>	€ 6,56	€ 0,49	€ 1,06	€ 8,11

- Il sistema tariffario di tutti gli utenti che accedono alla mensa interna della FEM è di regola sottoposta ad un aggiornamento annuale. Qualora in corso di esecuzione della presente convenzione intervenisse un aggiornamento del regime tariffario, la FEM lo comunica al CONVENZIONATO aggiornando contestualmente il valore delle relative tariffe all'interno del sistema informatico utilizzato per la contabilizzazione dei pasti. L'aggiornamento del regime tariffario acquisisce efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di adozione del provvedimento con cui viene disposto l'aggiornamento.
- All'utente del CONVENZIONATO (studente universitario, dottorando/assegnista) viene decurtato dal credito precaricato sull'*account* associato alla tessera, per ogni pasto, un importo pari ad Euro 4,90 (quattro/90), come stabilito dal Consiglio di amministrazione del CONVENZIONATO per tutti gli altri studenti universitari. Qualora detto importo dovesse subire delle variazioni, la FEM si impegna ad adeguare il sistema informatico per consentirne l'aggiornamento. La differenza di importo rispetto alla tariffa, pari ad Euro 3,21 oltre oneri fiscali (attualmente IVA al 22 %), viene contabilizzato mensilmente dalla FEM al CONVENZIONATO sulla



FONDAZIONE
EDMUND MACH
dal 1874



base della registrazione dei pasti rilevata dal sistema informatico utilizzato dalla FEM. Il CONVENZIONATO deve provvedere al pagamento entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della relativa fattura elettronica (Cod. IPA del CONVENZIONATO: UF2C9J).

5. In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti che si protrae oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi rispetto al termine pattuito, la FEM inibisce l'accesso degli utenti del CONVENZIONATO alla mensa, fino alla regolarizzazione dei pagamenti.

Art. 6. - Sospensione dell'esecuzione della convenzione

1. La FEM si riserva la facoltà di disporre la sospensione dell'esecuzione della presente convenzione qualora:
 - a) riscontri delle violazioni alle prescrizioni di cui alla presente convenzione da parte del CONVENZIONATO e/o da parte dei suoi utenti;
 - b) qualora emergessero delle circostanze che impediscano in via temporanea la sua esecuzione.
2. La sospensione è disposta dalla FEM per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, la FEM dispone la ripresa dell'esecuzione.

Art. 7. - Modifiche della convenzione

1. Nessuna variazione o modifica alla presente CONVENZIONE può essere introdotta dal CONVENZIONATO se non è preventivamente concordata dalla FEM.
2. Eventuali modifiche della presente convenzione possono pertanto essere disposte esclusivamente previo accordo scritto tra le Parti.

Art. 8. - Divieto di cessione della convenzione

1. È fatto divieto al CONVENZIONATO cedere, a qualsiasi titolo, la presente convenzione, a pena di nullità della cessione medesima e risoluzione in danno della convenzione per causa del CONVENZIONATO.
2. In caso di inadempimento da parte del CONVENZIONATO degli obblighi di cui al presente articolo, la FEM, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto la presente convenzione.

Art. 9. - Controlli sull'esecuzione

1. La FEM si riserva il diritto di verificare in ogni momento il rispetto delle prestazioni di cui alla presente convenzione da parte del CONVENZIONATO e da parte dei relativi utenti. A tal fine il CONVENZIONATO, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.
2. La FEM evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi di cui alla presente convenzione in forma scritta e il CONVENZIONATO è chiamato a rispondere alla FEM, nei tempi e nei modi specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere anche nei confronti dei propri utenti.
3. La FEM si riserva, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere unilateralmente la presente convenzione.

Art. 10. - Responsabilità del CONVENZIONATO

1. Il CONVENZIONATO è responsabile del rispetto delle prescrizioni di cui alla presente convenzione anche da parte dei propri utenti.
2. Il CONVENZIONATO solleva la FEM da ogni eventuale responsabilità civile, diretta o indiretta, verso terzi comunque connessa alla esecuzione della presente convenzione, anche se in conseguenza ad un comportamento dei propri utenti.
3. Il CONVENZIONATO è responsabile dei danni che i propri utenti che accedono alla mensa dovessero arrecare al mobilio, ai vetri e cristalli, ai lampadari, alle attrezzature, ecc., agli immobili, nonché della sottrazione di qualsiasi oggetto di proprietà della FEM o in deposito presso la stessa. Il CONVENZIONATO è responsabile di qualsiasi danno arrecato anche a terzi dalla propria utenza.
4. Il CONVENZIONATO solleva la FEM anche da ogni eventuale responsabilità civile, diretta o indiretta, verso i relativi utenti che usufruiscono dei pasti presso la mensa interna della FEM.



FONDAZIONE
EDMUND MACH
dal 1874



Art. 11. - Risoluzione

1. Oltre alle altre ipotesi previste nella presente convenzione, è disposta la risoluzione di diritto della stessa anche nei seguenti casi:
 - a) inosservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001 e del codice dei valori e dei comportamenti della FEM;
 - b) cessione in tutto o in parte della convenzione a terzi, in violazione di quanto stabilito dalla presente convenzione;
 - c) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla FEM, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla FEM stessa;
 - d) verificarsi di situazioni di conflitto di interesse con il CONVENZIONATO e valutate come tali e adeguatamente motivate dalla FEM;
 - e) l'accertamento, durante l'esecuzione, della sussistenza di uno o più dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 del d.lgs. 36/2023;
 - f) ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla FEM;
 - g) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della *privacy*.
2. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la FEM non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti del CONVENZIONATO.

Art. 12. - Recesso unilaterale

1. Ciascuna Parte ha la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione previa comunicazione scritta all'altra Parte, da inviarsi con un preavviso di 30 (trenta) giorni.

Art. 13. - Osservanza del MOG e del codice dei valori e dei comportamenti

1. Il CONVENZIONATO è consapevole che la FEM ha implementato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001 integrato con le misure di prevenzione della corruzione ed è pertanto tenuta al rispetto dei principi generali e specifici in esso contenuti.
2. Il CONVENZIONATO è altresì consapevole che la FEM ha adottato un codice dei valori e dei comportamenti e ne è pertanto tenuta al suo rispetto e a non porre in essere alcun comportamento che induca in qualsiasi modo la FEM o i suoi amministratori, dirigenti, dipendenti o collaboratori, a violare i principi in essi contenuti.
3. Il MOG e il codice dei valori e dei comportamenti sono pubblicati sul sito internet della FEM (<http://trasparenza.fmach.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general>).
4. L'inosservanza di tali impegni da parte del CONVENZIONATO costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima la FEM a risolvere il contratto con effetto immediato, salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Art. 14. - Trattamento dati, riservatezza e nomina di Responsabile del trattamento dati personali

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività contrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso, nel rispetto della normativa vigente di cui al D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), novellato dal D. lgs. 101/2018, nonché nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione dei dati.
2. Le Parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dal capo III "Diritti dell'interessato" del Regolamento (UE) 2016/679.
3. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.



FONDAZIONE
EDMUND MACH
dal 1874



- 4 Nell'ambito dell'attività oggetto del presente contratto, la FEM viene a conoscenza e tratta dati personali ed anche sensibili relativi agli utenti del servizio. FEM garantisce l'assoluta riservatezza in relazione a tutte le informazioni e dati di cui viene a conoscenza in conseguenza del rapporto contrattuale.
- 5 Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 il CONVENZIONATO, con la sottoscrizione della presente convenzione, nomina la FEM quale Responsabile del Trattamento dei dati personali.
- 6 I dati oggetto del trattamento riguardano i soggetti individuati nella presente convenzione e sono trattati al fine di rispondere alle esigenze degli utenti destinatari del servizio mensa in aderenza alle finalità del servizio stesso.
- 7 La FEM, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal CONVENZIONATO quale Titolare del trattamento.
- 8 In particolare, i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono (art. 28, c. 3 del Regolamento 2016/679):
 - a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
 - b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
 - c) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento 2016/679;
 - d) rispettare le condizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 28 del Regolamento 2016/679 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
 - e) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento 2016/679;
 - f) assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento 2016/679, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
 - g) su scelta del titolare del trattamento, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; e
 - h) mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e collaborare alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.
- 9 La nomina si intende revocata di diritto alla scadenza del rapporto contrattuale o alla risoluzione, per qualsiasi causa dello stesso.
- 10 Il Responsabile è tenuto a rispettare il provvedimento del Garante della privacy del 27/11/2008, modificato con provvedimento del 25/6/2009, recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema". Il CONVENZIONATO intende conservati direttamente presso la sede di FEM i dati relativi agli amministratori di sistema.

Art. 15. - Definizione delle controversie e foro competente

1. Le eventuali controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione sono possibilmente definite in via bonaria.

I-38098 S. Michele all'Adige (TN) - Via E. Mach, n. 1
Tel. (+39) 0461 615111 - Fax (+39) 0461 615329 - www.fmach.it
Codice Fiscale e P. IVA 02038410227



FONDAZIONE
EDMUND MACH
dal 1874



2. Il ricorso all'arbitrato può avvenire unicamente in virtù di sottoscrizione di uno specifico compromesso arbitrale.
3. Qualora una delle Parti non sottoscriva tale compromesso, la controversia viene decisa dalla competente autorità giudiziaria del Foro di Trento.

Art. 16. - Perfezionamento della convenzione, registrazione e spese

- 1 La presente Convenzione è perfezionata mediante sottoscrizione digitale e invio a mezzo posta elettronica certificata.
- 2 La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso e tassa fissa ai sensi delle disposizioni applicabili del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 a carico della Parte interessata.
- 3 Le spese di bollo sono a carico del CONVENZIONATO.

Redatto in unico originale digitale. Letto, accettato e sottoscritto digitalmente.

OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
- dott. Gianni Voltolini -

Apporre la sottoscrizione digitale in formato Pades nel presente riquadro

Per accettazione espressa ai sensi dell'art. 1341 del C.C., dopo attenta rilettura, delle prescrizioni di cui ai seguenti articoli della presente convenzione: Art. 3. - Durata della convenzione e opzione di sua proroga; Art. 4. - Modalità e limiti di accesso alla mensa; Art. 5. - Regime tariffario, contabilizzazione e modalità di pagamento dei pasti; Art. 6. - Sospensione dell'esecuzione della convenzione; Art. 8. - Divieto di cessione della convenzione; Art. 9. - Controlli sull'esecuzione; Art. 10. - Responsabilità del CONVENZIONATO; Art. 11. - Risoluzione; Art. 12. - Recesso unilaterale; Art. 13. - Osservanza del MOG e del codice dei valori e dei comportamenti; Art. 14. - Trattamento dati, riservatezza e nomina di Responsabile del trattamento dati personali e Art. 15. - Definizione delle controversie e foro competente

OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
- dott. Gianni Voltolini -

Apporre la sottoscrizione digitale in formato Pades nel presente riquadro

FONDAZIONE EDMUND MACH
IL PROCURATORE
- dott. Fabio Calliari -

Apporre la sottoscrizione digitale in formato Pades nel presente riquadro